



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Imposta di soggiorno: *Note tecniche per i gestori delle strutture ricettive*

L'istituzione dell'imposta di soggiorno ha avuto luogo con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2022 e l'approvazione definitiva del relativo regolamento con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2023.

Tale imposta si applica nel periodo 01 Marzo-31 Ottobre, ad eccezione del primo anno di istituzione nel quale entrerà in vigore a partire dal 01.04.2023

Chi è soggetto all'imposta

È soggetto all'imposta di soggiorno l'ospite che soggiorna nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Quanto si paga

La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 06.02.2023 sulla base del costo del pernottamento negli importi di seguito indicati:

valore economico /prezzo del soggiorno a notte	tariffa al giorno a persona
da € 0,00 a € 20,00	€ 0,50
da € 20,01 a € 200,00	€ 1,00
da € 200,01 e oltre	€ 2,00

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Civitella Paganico;
- i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alla Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nel nostro territorio per esigenze di servizio;
- i portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
- coloro che si trovano a pernottare a seguito di provvedimenti adottati da pubbliche autorità per fare fronte a situazioni di emergenza a seguito di eventi calamitosi e di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente ad attività da svolgere presso il comune di Civitella Paganico.
- Coloro che soggiornano per motivi di studio e di ricerca nel territorio del comune di Civitella



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Paganico

i) Coloro che pernottano in quanto partecipanti ad eventi sportivi o manifestazioni di varia natura che hanno luogo sul territorio del comune di Civitella Paganico con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale

OBBLIGHI dei gestori

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

1) esporre, all'interno della struttura ed in modo ben visibile al pubblico, idonea cartellonistica **informativa plurilingue scaricabile dal sito internet del Comune**, contenente le indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste; tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online

2) riscuotere l'imposta dagli ospiti entro il termine del soggiorno e rilasciare loro apposita ricevuta se richiesta. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari.

3) riversare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro venti giorni dalla fine di ciascun quadrimestre (entro il 20 Luglio ed il 20 Novembre) utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento telematico **PagoPA**.

4) dichiarare al Comune, quadrimestralmente il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti, rispettando le stesse scadenze di cui al punto precedente

5) presentare **la dichiarazione annuale** prevista dall'art. 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e dall'art. 4, comma 5-ter del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le istruzioni approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

6) conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Civitella Paganico.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra descritti e previsti nel Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, è punito con le sanzioni tributarie e amministrative stabilite dalla normativa nazionale vigente e dettagliatamente indicate all'art. 9 del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno.

MODALITA di presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori

Le dichiarazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere elaborate utilizzando il sistema gestionale WebCheck-In della ditta CONNECTIS, già in uso presso tutte le strutture ricettive del Comune di Civitella Paganico per la gestione dell'adempimento di comunicazione della movimentazione per fini statistici (Istat).



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

HELPDESK – supporto gestionale

Per supporto alla gestione del sistema e per segnalazioni di natura tecnica, nonché per l'eventuale configurazione del proprio gestionale privato, sarà disponibile un servizio di assistenza erogato dalla ditta Connectis nelle modalità seguenti:

- via chat (disponibile in basso a destra su qualsiasi pagina di WebCheck-In) nell'orario 10.00-12.30 e 14.30-17.30 (dal lunedì al venerdì);
- **via telefono al numero 0574 021054, nell'orario 10.00-12.30 (dal lunedì al venerdì).**

RIMBORSO

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.

Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica. Si applicano a tal fine le procedure previste dal Regolamento generale delle entrate comunali.

Per qualsiasi eventuale chiarimento in materia, si invita a contattare:

-Ufficio Tributi Comune di Civitella Paganico, ai seguenti recapiti:

Tel. 0564/900405-900430

email: impostadisoggiorno@comune.civitellapaganico.gr.it

Il regolamento è disponibile al link

<https://www.comune.civitellapaganico.gr.it/home/aree-tematiche/imposte.html>

nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno